

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXLIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

**INDICE**

|   | PAG.                         |
|---|------------------------------|
| <b>Comunicazioni del Presidente:</b>  |                              |
| PRESIDENTE . . . . .  | 1887                         |
| <b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>  |                              |
| Senatori <b>BALDINI</b> ed altri: Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica. ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ); |                              |
| DE <b>MICHELII VITTURI</b> ed altri: Assunzione in ruolo di insegnanti di educazione fisica. (3460) . . . . .   | 1887                         |
| PRESIDENTE . . . . .  | 1887, 1889, 1891, 1892, 1893 |
| SCARASCIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .   | 1888, 1889, 1893             |
| DE GRADA . . . . .  | 1889, 1893                   |
| CRUCIANI . . . . .  | 1890, 1891, 1892             |
| BALDELLI . . . . .  | 1890                         |
| BADINI CONFALONIERI . . . . .   | 1890, 1891, 1892, 1893       |
| CODIGNOLA . . . . .   | 1890, 1893                   |
| LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> . . . . .   | 1890, 1892                   |
| SCIORILLI BORRELLI . . . . .  | 1891                         |
| <b>Votazione segreta:</b>   |                              |
| PRESIDENTE . . . . .  | 1893                         |

**La seduta comincia alle 9,35.**

**BUZZI**, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Grilli Antonio e Nicosia sono sostituiti rispettivamente dai deputati Cruciani e De Michieli Vitturi.

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Baldini ed altri: Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4231); e dei deputati De Michieli Vitturi ed altri: Assunzione in ruolo di insegnanti di educazione fisica (3460).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica », di iniziativa dei senatori Baldini, Moneti e Baracco; e « Assunzione in ruolo di insegnanti di educazione fisica », di iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi, Cruciani, Grilli Antonio, Nicosia.

Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta si è chiusa la discussione generale e che occorre ora passare agli articoli, sulla

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

base, come d'accordo, della proposta di legge n. 4231.

Do lettura dell'articolo 1, sul quale non esistono emendamenti.

## ART. 1.

Le assunzioni nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 2, di cui do lettura:

## ART. 2.

Hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica iscritti nelle graduatorie dei concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, numero 1727, e dall'articolo unico della legge 28 aprile 1961, n. 400.

Gli iscritti nelle graduatorie di merito dei predetti concorsi saranno assunti in ruolo fino all'esaurimento di esse, utilizzando i posti disponibili e quelli non assegnati previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 18 agosto 1962, di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 18 settembre 1962.

Gli onorevoli Baldelli, Leone Raffaele, Cruciani e Franco Pasquale avevano proposto, nella precedente seduta, di sostituire il testo e di aggiungere un terzo articolo. Do nuovamente lettura degli emendamenti.

*Art. 2.* — « Hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica assunti in ruolo in base ai concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e successive modificazioni.

Gli insegnanti di educazione fisica aventi titolo alla partecipazione ai concorsi di cui al comma primo del presente articolo e coloro che prestano servizio nelle scuole secondarie statali per la suddetta materia d'insegnamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge essendo in possesso, a quella data, del

titolo di abilitazione, sono ammessi a domanda in apposite graduatorie compilate sulla base dei criteri adottati per i concorsi di cui al comma primo del presente articolo.

Coloro che raggiungono il punteggio minimo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie di merito previste dal precedente comma sono assunti in ruolo ».

*Art. 2-bis.* — « È riconosciuto valore abilitante all'attestato di idoneità rilasciato al termine dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 ».

Di fronte a tali emendamenti il Governo, nella precedente seduta, si riservò di far conoscere il proprio avviso, avviso che è oggi in grado di darci.

SCARASCIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Nella precedente seduta dichiarai di accettare il nuovo testo dell'articolo 2 proposto dagli onorevoli Baldelli ed altri, limitatamente, però, agli abilitati nella sessione indetta con decreto ministeriale 15 dicembre 1961. Feci rilevare, poi, di avere delle preoccupazioni in relazione all'articolo aggiuntivo proposto, soprattutto in riferimento alle esigenze degli Istituti superiori di educazione fisica.

Si chiedeva il riconoscimento del valore abilitante del titolo conseguito a conclusione dei corsi di formazione professionale che avranno termine alla fine dell'anno in corso. Dopo avere esaminato la questione, sembra a noi che si debba, per una misura di equità, dare lo stesso valore abilitante al diploma conseguito presso gli Istituti superiori di educazione fisica per l'anno accademico 1961-62. Quindi, a sostituzione dell'articolo aggiuntivo di cui sopra, noi proporremo il seguente altro testo:

« È riconosciuto valore abilitante ai diplomi conseguiti presso gli Istituti superiori di educazione fisica nell'anno accademico 1961-1962.

È altresì riconosciuto valore abilitante all'attestato di idoneità conseguito entro il 31 dicembre 1962 a conclusione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727; lo stesso valore abilitante è riconosciuto all'attestato conseguito entro il 31 dicembre 1963 limitatamente per coloro che, per ragioni di legittimo impedimento, non abbiano potuto frequentare cicli estivi già espletati o sostenere le relative prove di esame ».

Quest'ultima parte dell'emendamento è giustificata dalle ragioni seguenti. Il ciclo estivo di cui trattasi si articola in due periodi. Potrebbero esistere casi di elementi che, pur avendo frequentato il corso del 1961, non abbiano potuto, o perché malati, o per ragioni atinenti all'espletamento del servizio militare, seguire il corso del 1962, ed intendano partecipare a quello dell'anno venturo. Potrebbero, altresì, esistere elementi che pur avendo frequentato tutto il biennio non siano in grado, evidentemente sempre per ragioni di legittimo impedimento, di sostenere le relative prove di esame.

Questa la proposta del Governo, con la quale si intende chiudere l'argomento.

**PRESIDENTE.** Io riesco a comprendere le ragioni che hanno spinto il Governo a formulare tale proposta, ma non nascondo che mi preoccupa una decisione del genere, proprio in relazione al fatto che quest'anno doveva entrare in attuazione l'ordinamento didattico normale degli I.S.E.F., per cui il diploma dagli stessi rilasciato è distinto dall'abilitazione.

Se noi al primo anno facciamo una « leggina » con la quale riconosciamo per un altro anno il carattere abilitante del diploma degli istituti superiori di educazione fisica, avremo una analoga richiesta il prossimo anno.

È una legge che abbiamo approvato da poco e il primo anno che dovrebbe entrare in attuazione, noi ne sospendiamo gli effetti per la parte più importante.

**SCARASCIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Nel futuro si potrà benissimo resistere, perché sostanzialmente rimane una possibilità per gli insegnanti di educazione fisica, quella che è connessa con la legge 30 dicembre 1960 n. 1727 che stabilisce che, coloro i quali a quella data avessero avuto tre anni di insegnamento, potevano partecipare ai corsi estivi. Rimarrebbe soltanto aperta la situazione di coloro che, avendo un numero superiore di anni, non erano in servizio nell'anno in cui fu fatta la legge.

**DE GRADA.** Non è mia intenzione riprendere la discussione generale che abbiamo esaurito. Ormai siamo alla conclusione di questa piccola vicenda. Tuttavia, dopo matura riflessione, dopo avere ascoltato tutti coloro che sono interessati a questo articolo di legge, io mi sono convinto, e questa è la convinzione anche dei compagni del mio gruppo, che noi dobbiamo votare il testo così come ci è stato proposto dal Senato. Le ragioni sono essenzialmente queste.

Con la legge n. 1727, che istituiva i corsi estivi, abbiamo previsto che coloro i quali conseguivano l'idoneità con questi corsi sulla base di una ormai lunga esperienza di sette o otto anni di insegnamento, avevano poi il diritto di partecipare ad un esame di abilitazione che normalizzava la situazione. Si ponevano coloro che avevano partecipato a tali corsi sullo stesso piano di quelli che nel frattempo avevano frequentato i corsi dell'I.S.E.F., con tutto il diritto, pertanto, di entrare regolarmente nell'insegnamento di una materia, al quale non bisogna togliere la sua dignità, dopo bene inteso aver sostenuto regolare esame di abilitazione.

Ci si è richiamati alla legge 28 luglio 1961, n. 831, che però è stata una legge di sanatoria di carattere generale nel campo dell'insegnamento, ed io non credo che il settore dell'educazione fisica debba essere disciplinato in modo particolare, perché questi insegnanti hanno tutti i diritti e tutti i doveri degli altri docenti.

D'altra parte nei giovani studenti c'è una certa inquietudine, malgrado le promesse e anche le garanzie che ci ha offerto la scorsa volta il Sottosegretario, nel senso che sarebbe disponibile un numero di cattedre tale da soddisfare per un certo periodo questi studenti. E mi sembra giusto che coloro che hanno impegnato tutti se stessi in questo campo, abbiano tutte le soddisfazioni e la tranquillità possibili.

Un'altra osservazione da fare riguarda i limiti di tempo nei quali ci muoviamo. Facendo ritornare la proposta di legge di cui trattasi, corretta, al Senato, noi corriamo il rischio di non vederla approvata prima delle scadenze parlamentari. Questa è un'altra delle ragioni per le quali dichiariamo di essere per il testo originale, e di votare contro gli emendamenti proposti.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione. L'onorevole Baldelli, accogliendo alcune osservazioni fatte ha modificato nel secondo comma il testo presentato in sostituzione dell'articolo 2. Do lettura del testo definitivo, proposto dall'onorevole Baldelli.

« Hanno effetto giuridico dal primo ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica assunti in ruolo in base ai concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e successive modificazioni.

Gli insegnanti di educazione fisica aventi titolo alla partecipazione ai concorsi di cui al comma primo del presente articolo e coloro

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

che hanno conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 15 dicembre 1961, sono ammessi a domanda in apposite graduatorie da compilarli sulla base dei criteri adottati per i concorsi di cui al comma primo del presente articolo.

Coloro che raggiungono il punteggio minimo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie di merito previste dal precedente comma sono assunti in ruolo ».

CRUCIANI. Con l'espressione « ... aventi titolo alla partecipazione ai concorsi di cui al comma primo... », ci si intende riferire ai concorsi n. 1 e 2 della legge n. 88? Occorre fare bene attenzione alla interpretazione.

BALDELLI. Abbiamo fatto riferimento al terzo comma dell'articolo 14 della legge n. 88.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento di cui ho sopra dato lettura, sostitutivo dell'articolo 2 della proposta di legge.

(È approvato).

Segue l'articolo aggiuntivo 2-bis proposto dal Governo e che assorbe il precedente testo presentato dagli onorevoli Baldelli ed altri. Ne do lettura:

« È riconosciuto valore abilitante ai diplomi conseguiti presso gli Istituti superiori di educazione fisica nell'anno accademico 1961-62.

È altresì riconosciuto valore abilitante all'attestato di idoneità conseguito entro il 31 dicembre 1962 a conclusione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727. Lo stesso valore abilitante è riconosciuto all'attestato conseguito entro il 31 dicembre 1963 limitatamente per coloro che per ragioni di legittimo impedimento non abbiano potuto frequentare cicli estivi già espletati o sostenere le relative prove di esame ».

BADINI CONFALONIERI. Occorre rilevare che gli esami sono stati espletati con diversa severità da zona a zona.

Dando oggi valore abilitante a coloro che hanno superato i corsi, mettiamo in una condizione di assoluta difficoltà tutti gli altri.

CODIGNOLA. Mi trovo in imbarazzo di fronte a questo provvedimento. Il nostro collega Franco aveva a suo tempo concordato, con altri colleghi, una diversa dizione, per la verità riferentesi solo all'attestato di idoneità rilasciato dai corsi estivi di formazione professionale. Nella nuova formulazione si estende la facilitazione anche ai diplomati dagli I.S.E.F. nell'anno 1961-62 e addirittura agli atte-

stati conseguiti entro il 31 dicembre 1963. Cioè effettivamente, a questo punto, si dà valore abilitante a qualunque cosa...

Io capisco la esigenza di chiudere, alla quale si è riferito il Sottosegretario, ma mi domando quali possano essere le conseguenze di una decisione del genere.

Su quale base giuridica noi negheremmo questo valore abilitante a coloro che lo chiedessero nell'anno accademico 1962-63? Vi è una ragione che si possa onestamente e legittimamente sostenere per dire di no a successive richieste, qualora si approvi oggi una norma del genere di quella proposta?

Se noi volessimo arrivare ad una soluzione per cui tutti i diplomi I.S.E.F. siano abilitanti, la questione si potrebbe anche esaminare. Io non escludo che questo iter del diploma, poi della abilitazione, e quindi del concorso, sia veramente pesante, forse anche eccessivo di fronte alla realtà della nostra scuola. Ma possiamo deciderlo in questo modo?

Io vorrei chiedere, poi, se i colleghi si sono in qualche modo garantiti circa l'atteggiamento dei colleghi senatori. A me giungono segnalazioni circa le opposizioni che in Senato troverebbe una norma come quella che si vuole approvare. È evidente che noi siamo liberi di fare ciò che ci sembra meglio, ma occorre renderci conto che, se per caso si verifica al Senato l'ipotesi di cui sopra, noi rischiamo di non far passare anche l'articolo 1 con la decorrenza della legge 28 luglio 1961 n. 831.

Ora, io mi domando se non converrebbe recedere su una soluzione che può apparire un po' assurda. O approviamo il testo del Senato, ma questa situazione è ormai superata dal voto sull'articolo 2, oppure cerchiamo di trovare un accordo fra le due Camere, oppure possiamo limitarci a questo articolo 2 che è stato votato e rimandare il problema particolare proposto dall'articolo 2-bis.

Io non prendo una posizione pro o contro, però ho delle serie perplessità.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Volevo chiedere all'onorevole Codignola se le perplessità, che sono state espresse addirittura per lettera dai colleghi del Senato, riguardano tutti e tre i punti dell'articolo 3, o invece soltanto uno o due di essi. Credo che sui primi due punti tutti possano essere d'accordo e così il collega Franco, come i colleghi del Senato; le preoccupazioni invece riguardano il terzo punto, in merito a coloro che hanno conseguito il titolo rilasciato dagli I.S.E.F. nel 1963.

CODIGNOLA. Ho l'impressione che i colleghi del Senato non siano a conoscenza di

questi tre punti; le loro perplessità già erano manifeste riguardo all'originario emendamento Baldelli, di contenuto più limitato.

BADINI CONFALONIERI. Sul primo punto credo che non ci siano opposizioni. Queste riguardano il secondo e il terzo punto, terzo punto che è legato al secondo.

SCARASCIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nell'altra seduta ci siamo trovati di fronte ad un articolo 2-bis che suonava così: « È riconosciuto valore abilitante all'attestato di idoneità rilasciato al termine dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 ».

Ora la legge n. 1727 stabilisce che, chiunque non abbia conseguito l'idoneità alla fine del secondo ciclo, può fare un terzo ciclo e conseguire il titolo al termine di esso. Feci osservare che con questo articolo 2-bis davamo valore abilitante a coloro che fossero stati bocciati alla fine del secondo ciclo estivo. Dissi che non potevamo accettare un'indicazione così ampia e che, tutto al più, questa idoneità avrebbe dovuto essere ristretta a coloro che conseguivano l'idoneità nel 1962 al termine del secondo ciclo. Io chiesi pertanto che quell'articolo fosse modificato in tal senso, però feci anche presente che questa situazione di privilegio, che creavamo per coloro che avevano fatto i corsi propedeutici, poteva essere invocata dai giovani degli I.S.E.F., i cui diplomi, fino al 1960 hanno avuto valore abilitante.

Pur mantenendo l'esclusione per coloro che non abbiano superato gli esami perché bocciati, c'è da rilevare poi che ci sono molti altri casi di studenti che non hanno potuto frequentare i corsi estivi per motivi di salute, per esempio, o perché chiamati alle armi (ci sono molte donne che non hanno potuto frequentare il corso perché in stato interessante). Non è necessario quindi che costoro abbiano frequentato i corsi negli anni 1961 e 1962; basta che frequentino due corsi, come quelli del 1961 e del 1963. Pertanto noi non includiamo nell'emendamento coloro che sono stati bocciati, ma coloro che non abbiano potuto concludere il biennio per un motivo legittimo, da provare, e che intendano completarlo nel successivo 1963.

SCIORILLI BORRELLI. Volevo far presente ai colleghi della Commissione che per alcune delle cose dette non avrei eccessiva contrarietà.

La questione grave, a mio avviso, è che, poiché nel sistema attuale l'abilitazione è con-

siderata come un momento successivo al titolo di studio, noi creeremmo un grave precedente se approvassimo l'emendamento. Ci sono infatti almeno due categorie che si trovano nella medesima situazione: gli insegnanti di lingue straniere e gli insegnanti tecnico-pratici. Io credo che verremmo a turbare un aspetto generale della scuola che è assai delicato.

Si verrebbe ad aprire una breccia nel nostro sistema di reclutamento degli insegnanti in cui, in generale, abbiamo stabilito che si consegue prima il titolo di studio e poi l'abilitazione e quindi si concorre alla cattedra. Adesso, se noi riconosciamo ad un titolo di studio anche il valore abilitante, veniamo a sconvolgere il sistema generale.

Con il testo del Senato vengono superate alcune ingiustizie che obiettivamente esistono per questa categoria di insegnanti, ma andando oltre veniamo a toccare una questione, che non può non ripercuotersi in altri campi della scuola.

CRUCIANI. Mi sembra che le posizioni, dall'ultima seduta, siano venute modificandosi.

Quale è la storia dell'abilitazione nell'insegnamento dell'educazione fisica. L'I.S.E.F. abilitava prima della guerra, e così dopo la guerra fino alla legge 7 febbraio 1958, n. 88. È intervenuta, successivamente, l'abilitazione a seguito della legge n. 1727.

Il fatto che all'I.S.E.F. si acceda con una selezione durissima, portava a considerare che alla fine dei corsi il titolo potesse essere abilitante. Poi si decise in modo diverso, uniformandosi alla direttiva generale nel settore delle abilitazioni. Il problema di oggi quale è? I ragazzi che seguono attualmente i corsi sapevano di dover dare l'abilitazione, ma sapevano pure che nessun altro sarebbe stato abilitato altrimenti, secondo le norme della legge generale.

Ora invece sono state richieste modifiche, sia pure transitorie, alla legge n. 1727, e mi sembra che si debbano mettere tutti coloro che frequentano attualmente l'I.S.E.F. nella stessa condizione. Il sottosegretario ha proposto di dare valore abilitante ai titoli conseguiti fino all'anno accademico 1961-62; sembra a me che, qualora si voglia aprire una tale maglia, si debba riconoscere l'abilitazione a tutti coloro che frequentano oggi gli Istituti superiori di educazione fisica.

PRESIDENTE. Anche agli elementi che avessero eventualmente l'intenzione di frequentare l'I.S.E.F. in futuro...

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

CRUCIANI. Onorevole Presidente, a non conoscerla non si ha idea quanto sia dura la selezione per accedere a tali corsi!

PRESIDENTE. Trovo che già la maglia che si è aperta incontra delle difficoltà in Commissione...

CRUCIANI. Ma se la apriamo dobbiamo farlo con giustizia. Concediamo l'abilitazione ancora per un anno, oltre quello proposto dall'emendamento governativo!

BADINI CONFALONIERI. Sono stato relatore della legge n. 1727 e ricordo di aver ottenuto, in quella occasione, con enorme fatica quello che anche a me pareva decisamente giusto in una situazione determinata da dieci anni di chiusura degli Istituti di educazione fisica. Oggi, con l'apertura della breccia alla quale si riferisce il Presidente, stiamo creando una situazione per cui molte delle riserve anche del collega Cruciani mi sembrano da condividere. Cioè, ad un certo momento allarghiamo per coloro che frequentano i corsi estivi di formazione professionale; dobbiamo quindi allargare anche quelli che frequentano oggi gli I.S.E.F., ma se allarghiamo per costoro dobbiamo poi farlo per tutti quelli che li frequenteranno domani. Dichiariamo allora apertamente che l'abilitazione non è più necessaria!

Non illudiamoci, onorevole Presidente, che il caso proposto sia del tutto particolare e che non costituisca precedente! Non illudiamoci di poter dire che si tratta di un caso particolare, quando verranno elementi di altre discipline a rivendicare la stessa agevolazione! Qui veramente si sta decretando la pena di morte all'esame di abilitazione. Io non dico di essere pro o contro una cosa del genere; ma allora affrontiamo il problema nella sua interezza. Io chiamo questo il modo di entrare in una casa per l'abbaino, invece che per la porta centrale.

Mi dichiaro decisamente favorevole al testo così come pervenutoci dal Senato, senza emendamenti. Purtroppo uno degli emendamenti è stato già approvato. Io ho votato contro e non ho nulla, quindi, da rimproverarmi al riguardo. Ma adesso non cerchiamo di aggiungere altre cose, perché stiamo veramente sconvolgendo tutto l'attuale sistema.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono sorti, in questa parte dell'esame del provvedimento, due problemi: quello sollevato dall'onorevole Cruciani, che è in contrasto con il problema a cui si è riferito l'onorevole Sciorilli Borrelli. L'onorevole Sciorilli Borrelli articola così il suo ragionamento: come per tutte le

discipline, non mi pare possibile dare al titolo conseguito alla fine di un istituto universitario valore abilitante. Il tutto contrasta con quanto sostenuto dall'onorevole Cruciani.

Anche con l'emendamento ulteriore proposto dal Governo, noi non si dà valore abilitante al titolo conseguito alla fine dei corsi degli Istituti professionali di fisica. Pertanto la richiesta avanzata dal collega Cruciani darebbe veramente luogo ad un'apertura ingiusta ed eccessiva. Io sono stato, in questi tre giorni, assediato dagli studenti degli I.S.E.F. Debbo riconoscere che la loro aspirazione non è illogica, perché sarebbe logica, eventualmente, identica aspirazione negli studenti di lettere, chimica, filosofia, ecc. Noi riconosciamo due momenti per arrivare nei ruoli dell'insegnamento: il conseguimento del titolo di studio e poi del titolo di abilitazione; noi non vogliamo innovare, rispetto a questo sistema. Invece, dove pare che si innovi è nel dare ai corsi estivi, fino all'anno 1962, il titolo abilitante.

Vi è da rilevare, però, che tutti coloro che hanno seguito il biennio di cui trattasi, hanno fatto un particolare esame articolantesi, secondo l'articolo 2 della legge n. 1727, in esercizi pratici ed in lezioni di teoria. È evidente che per tali elementi esiste tutta un'altra questione che per coloro che frequentano l'Istituto superiore di educazione fisica.

Ecco perché la breccia, se c'è, è veramente una sola ed è chiusa, perché successivamente non ci saranno altri insegnanti che possano pretendere che sia loro riconosciuto come abilitante il titolo che si consegue presso gli Istituti superiori di educazione fisica.

Per questi motivi mi dichiaro favorevole alla proposta del Governo.

BADINI CONFALONIERI. Speravo una risposta dal relatore, ma, arrivati a questo punto, sono in dovere di sollevare la questione costituzionale. L'articolo 33 della Costituzione, al quinto comma, dice infatti: « È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole e per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

Se si insiste in questo emendamento, sono costretto a sollevare la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Quell'articolo 33 è notissimo a tutti e la questione è già stata risolta da molto tempo con una particolare eleganza, nel senso cioè che è riconosciuto valore abilitante a un certo titolo di studio.

BADINI CONFALONIERI. Ma l'attestato, che viene conseguito da coloro cui si riferisce l'emendamento, non è un esame.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

**PRESIDENTE.** Nell'emendamento è detto che è riconosciuto valore abilitante ai diplomi conseguiti presso gli Istituti superiori di educazione fisica ed è altresì riconosciuto valore abilitante all'attestato di idoneità conseguito entro il 31 dicembre 1962; è questa una dizione che non contrasta con la norma costituzionale.

**BADINI CONFALONIERI.** Ma nello stesso articolo è detto che è riconosciuto valore abilitante anche a coloro che non hanno sostenuto l'esame.

**SCARASCIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** La legge 30 dicembre 1960, n. 1727 stabilisce che gli insegnanti di educazione fisica che si trovano in particolari condizioni, hanno la possibilità di conseguire l'attestato di idoneità attraverso due cicli estivi.

Ci sono stati degli insegnanti che in quella epoca erano in servizio e avevano un triennio di attività. Hanno fatto i corsi estivi nel 1961 e nel 1962. Nel 1962 hanno sostenuto gli esami con delle commissioni esterne che si sono conclusi con la consegna di un attestato, che è il titolo previsto dalla legge.

Se noi avessimo mantenuto la formulazione dell'articolo 2-bis, cioè avessimo riconosciuto valore abilitante all'attestato di idoneità rilasciato al termine dei corsi di formazione professionale, avremmo dato questo titolo anche a coloro che, essendo stati bocciati alla fine del secondo corso, avvalendosi della norma di legge, avessero fatto un terzo corso. Ma noi abbiamo escluso costoro da tale agevolazione, limitandola a coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi estivi perché legittimamente impediti.

**DE GRADA.** E chi si ritira dall'esame in che condizione si trova?

**PRESIDENTE.** Il ritiro equivale alla bocciatura. C'è una legge in proposito.

**BADINI CONFALONIERI.** È una prassi, non una legge.

**PRESIDENTE.** Per l'università è una legge. Non so per gli altri corsi. Passiamo ora alla votazione.

**CODIGNOLA.** Il nostro gruppo si astiene dalla votazione per le ragioni già dette.

**PRESIDENTE.** L'articolo 2-bis, che, se approvato diverrà articolo 3, è del seguente tenore:

« È riconosciuto valore abilitante ai diplomi conseguiti presso gli Istituti superiori di educazione fisica nell'anno accademico 1961-62.

È altresì riconosciuto valore abilitante all'attestato di idoneità conseguito entro il 31 dicembre 1962 a conclusione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727. Lo stesso valore abilitante è riconosciuto all'attestato conseguito entro il 31 dicembre 1963 limitatamente per coloro che, per ragioni di legittimo impedimento, non abbiano potuto frequentare i cicli estivi già espletati o sostenere le relative prove di esame ».

L'onorevole Cruciani propone di aggiungere al primo comma dell'articolo 3 proposto dal Governo, dopo le parole: « anno accademico 1961-62 », le altre: « e 1962-63 ».

Pongo in votazione l'emendamento Cruciani.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2-bis presentato dal Governo nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi discussa:

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori **BALDINI** ed altri: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica » (4231) (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato).

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 25 |
| Maggioranza . . . . .        | 14 |
| Astenuti . . . . .           | 1  |
| Voti favorevoli . . . . .    | 19 |
| Voti contrari . . . . .      | 6  |

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 4231, dichiaro assorbita la pro-

---

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

---

posta di legge De Michieli Vitturi ed altri n. 3460, che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Badini Confalonieri, Baldelli, Bertè, Bianchi Gerardo, Buzzi, Cajazza, Cecati, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Benedetto, Elkan, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Cruciani, Leone Raffaele, Limoni, De Michieli

Vitturi, Perdonà, Rampa, Rivera, Romanato, Russo Salvatore, Scaglia e Titomanlio Vittoria.

*Astenuto:*

Codignola.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI